



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: **DIPARTIMENTO SANITÀ**

SERVIZIO: **SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL S.S.R.**

UFFICIO: **Stato giuridico e Assetto istituzionale**

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Preso d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 47 del 29 giugno 2020 di individuazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo e conseguente formalizzazione della nomina secondo le disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. P) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) ha abrogato e sostituito parte delle disposizioni relative alle modalità di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle Regioni, contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 3, comma 1-quater, che stabilisce sono organi dell'Azienda Sanitaria Locale: il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale;

L'Estensore

Dott. Antonio Forese
f.to digitalmente
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Grazia Palma
assente

Il Dirigente del Servizio

Dott. Antonio Forese
f.to digitalmente
(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario
f.to digitalmente
(firma)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
f.to digitalmente
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

f.to digitalmente
(firma)

Il Segretario della Giunta

f.to digitalmente
(firma)

VISTO il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, così come modificato con il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 e in particolare:

- l'art. 1, rubricato “*Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale*”, che al comma 1, prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali sono adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto e al comma 2 istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale;
- l'art. 2 recante “*Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale*” che prevede:
 - al comma 1 “*Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.*”
 - al comma 2 “*La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.*”;

RILEVATO che il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60 ha parzialmente modificato la richiamata disciplina prevedendo all'art. 11 comma 5-bis “*Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine...omissis.”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 694/2019, con la quale secondo le procedure disciplinate dal D.lgs. n 171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL. di Pescara e Teramo ed è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta Regione Abruzzo sia sul BURAT -speciale concorsi- n. 159 del 25 novembre 2019;

DATO ATTO che con DPGR n. 19 del 5.02.2020 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione per titoli e colloquio dei candidati a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Regionali di Pescara e Teramo da inserire secondo graduatoria di merito nella rosa relativa ad ogni Azienda Sanitaria Regionale;

RILEVATO che il citato art. 2 comma 1 del D.Lgs. 171/2016 stabilisce che la Commissione di esperti propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nella quale non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore Generale per due volte consecutive presso la medesima Azienda Sanitaria Locale;

RILEVATO, altresì, che la Commissione regionale ex DPGR n. 19/2020 ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale le due rose di idonei, una per l'azienda U.S.L. di Pescara ed una per l'azienda U.S.L. di Teramo, unitamente alla pertinente documentazione e ai curricula dei candidati inseriti nelle rose, ai fini dell'individuazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, del candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regione Abruzzo con proprio decreto n. 47 del 29 giugno 2020 ha individuato, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della riferita rosa di idonei relativa all'Azienda U.S.L. di Teramo, quale Direttore Generale il Dott. Maurizio Di Giosia;

DATO ATTO che, a seguito della individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale di Azienda U.S.L.;

PRESO ATTO che il Dott. Maurizio Di Giosia ha rilasciato le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e acquisite con prot. n. RA0201244/20 del 03/07/2020;

RISCONTRATO che, relativamente alle riferite dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e degli articoli 3, comma 11, e 3-bis, comma 10 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii, il Dott. Maurizio Di Giosia ha dichiarato, che rispetto all'incarico da ricoprire di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 39/2013, né cause di inconferibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 502/1992; con riferimento alla previsione dell'art. 3-bis comma 10 del D.Lgs. 502/1992 “*di essere dipendente della ASL di Teramo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per il conferimento del presente incarico provvederà a richiedere all'ente di appartenenza l'aspettativa prevista dalla vigente normativa*”;

RICHIAMATO il disposto dell'art. art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. 502/1992 a norma del quale la nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il contratto di diritto privato da stipulare col nuovo Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo debba avere durata di anni 3 (tre) e che lo stesso debba essere redatto secondo lo “Schema di

Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) parte integrante e sostanziale, che con il presente provvedimento si approva;

TENUTO CONTO che il citato D.Lgs. 171/2016 ha innovato il sistema di valutazione dei Direttori Generali, prevedendo, in particolare:

- all'art. 2 comma 2 che “[...] *All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.*”
- all'art. 2 comma 4 che “*Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [...] verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.*”;

RITENUTO di approvare, in coerenza col sistema di valutazione dei Direttori Generali delineato con le richiamate disposizioni, tenuto conto anche dell'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, il “Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza” allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì, opportuno specificare, nell'ambito del riferito “Prospetto degli obiettivi”, che – in aggiunta ai delineati obiettivi prioritari - il Direttore Generale è comunque tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti e a perseguire tutti gli obiettivi individuati come propri dell'Azienda di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali (quali, a titolo di esempio ma senza finalità esaustive, Programmi Operativi, Indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, etc.) relativi alle singole annualità cui afferra l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, e che anche tali adempimenti e obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 532 del 9/09/2019 con la quale è stato adeguato il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

RILEVATO che il trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito nella citata deliberazione al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, è pari ad € 149.000,00 annui;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, in ordine alla possibilità di integrare il trattamento economico “*di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione*”;

RITENUTO, al riguardo, opportuno stabilire che la predetta integrazione debba essere commisurata e graduata in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati

dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), e che pertanto detta integrazione debba essere corrisposta:

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;
- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

RICHIAMATA altresì la disposizione di cui all'art.1 comma 865 della legge 30.12.2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che prevede «*Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:*

- a) *non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;*
- b) *è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;*
- c) *è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;*
- d) *è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.*

RITENUTO di stabilire, pertanto, che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;

RITENUTO, altresì, di precisare che alla corresponsione di detta integrazione del trattamento economico si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori 12 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni di cui all'art. 2 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 171/2016 che testualmente prevedono:

- c. 5 *La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto*

legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

c. 6 È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

c. 7 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.”

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- il Dirigente del Servizio “Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR”:
 - ha attestato che la presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n.77/99 s.m.e.i.;
- il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della legge regionale n. 77/99 s.m.e.i.;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 47 del 29 giugno 2020, che individua, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della rosa di idonei riferita all'Azienda U.S.L. di Teramo, elaborata dalla Commissione ex D.P.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2020, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, il Dott. Maurizio Di Giosia;

2. di dare seguito, stante l'individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, alla formalizzazione della nomina del Dott. Maurizio Di Giosia, nato a Montorio al Vomano (TE) il giorno 8 agosto 1961, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, per la durata di anni 3 (tre);
3. di approvare lo “Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale”, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'incarico del Dott. Maurizio Di Giosia avrà decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del riferito contratto di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. 502/1992;
5. di approvare ed assegnare al nominato Direttore Generale gli obiettivi individuati nel “Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza”, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono anche stabilite le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi;
6. di attribuire al Direttore Generale il trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 149.000,00, per effetto della D.G.R. n.532 del 09/09/2019 avente ad oggetto “D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento economico” che prevede l'applicazione dell'adeguamento del trattamento economico a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del provvedimento;
7. di stabilire l'integrazione del trattamento economico annuo di una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 – commisurandola e graduandola in relazione al punteggio ottenuto dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), stabilendosi che detta integrazione debba essere corrisposta: nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160; nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160; nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140; mentre non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;
8. di stabilire che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;
9. di precisare che alla corresponsione di detta integrazione si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori 12 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
10. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di diritto privato con il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Teramo, redatto in conformità allo “Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale” allegato sub A);
11. di ribadire quanto già previsto dalla DGR n. 899/2015, in merito alla previsione di eventuale risoluzione di diritto del contratto di nomina, a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi. In tal caso il nominato Direttore Generale non avrà nulla a pretendere.